



COMUNE DI MASSA

ATTO DI GIUNTA del 01-08-2024 n. 298

OGGETTO:	PIANO OPERATIVO. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LR N. 65/2014
-----------------	---

L' anno **duemilaventiquattro** il mese di **Agosto** il giorno **uno**, alle ore **16:00** previ regolari inviti, nella solita sala delle adunanze, si e' riunita la Giunta con l' intervento dei Signori:

	Presente	Assente
PERSIANI FRANCESCO	X	
CELLA ANDREA	X	
ACERBO ROBERTO	X	
BASTERI MATTEO		X
BERTONERI MONICA	X	
FERRARI MAURA		X
GARAU GIORGIA	X	
MANGIARACINA FRANCESCO	X	
MERCANTI MARCO	X	
ROSSETTI ALICE	X	

PRESENTI	N. 8
ASSENTI	N. 2

Presiede il SINDACO, PERSIANI FRANCESCO

Partecipa il , MECCA VIRGILIO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

- il Comune di Massa è dotato di Piano strutturale (PS) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 9/12/2010 e di Regolamento urbanistico (RU), approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 142 del 30/7/2019 e n. 117 del 20/7/2021, secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 230 della LR n. 65 del 10 novembre 2014 - "*Norme per il governo del Territorio*";
- il RU, per la parte relativa alla disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, per la parte approvata nel 2019, decade decorsi cinque anni dalla sua approvazione e quindi l'8/11/2024;
-

Visto che il PS è stato formato anteriormente all'entrata in vigore della LR n. 65/2014 e del PIT/PPR e che neanche il RU corrisponde appieno ai contenuti delle vigenti disposizioni sul governo del territorio, avendo usufruito delle deroghe di cui all'art. 230 della LR n. 65/2014:

Ricordato che l'art. 230 sopra citato dispone che :

"alla scadenza dell'efficacia delle previsioni del regolamento urbanistico di cui all'articolo 55, commi 5 e 6 della l.r. 1/2005, il comune avvia il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale. Fino all'adozione del piano strutturale, il comune può adottare e approvare solo varianti semplificate al piano strutturale e al regolamento urbanistico di cui agli articoli 29, 30, 31 comma 3, e 35;

3. Fino all'adozione del nuovo piano strutturale di cui al comma 2, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis),(314) f) e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva. Sono ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro la scadenza delle previsioni di cui all'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005;

Preso atto, pertanto, della necessità di aggiornare detti strumenti urbanistici in ottemperanza alle disposizioni della LR n. 65/2014 e del PIT/PPR;

Ricordato che il procedimento di adeguamento e conformazione del PS al PIT/PPR è già stato avviato con deliberazione della Giunta comunale n. 87 dell'8/3/2024;

Considerato che è intenzione dell'amministrazione procedere contestualmente, anche se con procedimenti differenziati, alla formazione dei due atti di governo del territorio di livello comunale, in modo da contenere i tempi necessari al loro rinnovamento e massimizzare la sinergia e la coerenza tra gli stessi nei principi fondamentali e nel linguaggio della legge regionale e del PIT/PPR;

Ritenuto opportuno e necessario procedere all'avvio del procedimento di formazione del piano operativo ex art. 95 della LR n. 65/2014 (d'ora in poi PO);

Preso atto che ai fini della redazione degli elaborati costituenti il PO sono stati affidati i seguenti incarichi professionali :

- determinazione dirigenziale n. 3266 del 27/12/2023, per servizi tecnici di architettura e ingegneria inerenti alla redazione del quadro progettuale;

- determinazione dirigenziale n. 3180 del 22/12/2023, per il servizio relativo alla valutazione di fattibilità geologica, idraulica e sismica;
- determinazione dirigenziale n. 3260 del 27/12/2023 valutazioni degli effetti sulla mobilità ed il traffico conseguenti alle previsioni del quadro progettuale;
- determinazione dirigenziale n. 3310 del 28/12/2023, per la redazione degli elaborati e l'espletamento delle attività necessarie alla valutazione ambientale strategica, alla valutazione d'incidenza ed all'analisi di coerenza interna ed esterna delle previsioni del PO;

Preso atto, altresì, che la redazione del quadro conoscitivo del PO ed il coordinamento dei vari soggetti interni ed esterni coinvolti nel processo di pianificazione, rimane in capo al Servizio Pianificazione del territorio;

Rilevata, pertanto, la necessità di avviare il procedimento di formazione del PO ai sensi dell'art. 95 della LR n. 65/2014, secondo i disposti dell'art. 17 della stessa legge regionale, che sostituirà integralmente il RU, disciplinando l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale;

Dato atto che la formazione del PO e relative varianti necessita dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della LR n. 65/2014;

Preso atto che nell'articolo sopra citato, al comma 2, viene indicato che per gli strumenti soggetti a VAS ai sensi dell'articolo 5bis della LR n. 10/2010, l'avvio del procedimento è effettuato contemporaneamente all'invio del documento di cui all'articolo 22 della LR n. 10/2010, oppure del documento preliminare di cui all'articolo 23, comma 2, della medesima LR n. 10/2010;

Visto l'articolo 18 della LR n. 65/2014 secondo il quale il responsabile del procedimento deve accertare e certificare che il procedimento si svolga nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, e svolgere i compiti assegnati dal comma 2 al 5;

Visti gli articoli 36 e 37 della sopra citata legge regionale che prevede, al fine di garantire la partecipazione e l'informazione dei cittadini in ogni fase del procedimento della formazione degli atti di governo del territorio, l'istituzione del garante, il quale ha inoltre il compito di assicurare la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione dell'atto e di promuovere, nelle forme e con le modalità più idonee, l'informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, del procedimento medesimo;

Rilevato che l'avvio del procedimento, di cui al citato articolo 17 comma 3 della legge regionale, deve contenere:

- a) la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti, nonché la previsione degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici;
- b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della pianificazione, nonché la programmazione delle eventuali integrazioni;
- c) l'indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico specificandone la natura e l'indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire;
- d) l'indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell'approvazione del piano;
- e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio;
- f) l'individuazione del garante dell'informazione e della partecipazione, per le finalità di cui all'articolo

36, responsabile dell'attuazione del programma di cui alla lettera e) della LR n. 65/2014;

Dato atto che ai sensi della legge regionale n. 10/2010 relativa alle “*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza*” prevede che ai sensi:

- dell'art. 5 bis è obbligatoriamente soggetto a VAS la formazione del PO e relative varianti;
- dell'art. 7 la VAS “*è avviata dall'autorità procedente e/o dal proponente contemporaneamente all'avvio del procedimento di formazione del piano o programma e deve concludersi anteriormente alla sua approvazione*”;
- dell'art. 21, che disciplina la modalità di svolgimento della VAS, dove si prevede che questo sia articolata in: una fase preliminare “*per l'impostazione e definizione dei contenuti del rapporto ambientale*” una seconda fase nella quale si prevede “*l'elaborazione del rapporto ambientale*” e le successive fasi che sono relative svolgimento delle consultazioni, valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni con espressione del parere motivato, la decisione, l'informazione sulla decisione, il monitoraggio;
- dell'art. 23 che disciplina la procedura della fase preliminare, dove si prevede che “*l'autorità procedente e/o il proponente predispone il documento preliminare*”;
- del medesimo art. 23, per il quale il *documento preliminare* contiene: “*a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione; b) i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale*”;

Richiamata la delibera di giunta comunale n. 391 del 13/12/2012;

Preso atto della necessità che, nell'ambito della tutela ambientale e della salute umana, deve essere sempre adottato il criterio precauzionale nelle scelte pianificatorie;

Ritenuto inoltre, che ai sensi dell'art. 31 della LR n. 65/2014, il PO sarà formato in conformità al PIT/PPR così come previsto dal citato articolo, e più precisamente “*con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale, agli strumenti di pianificazione urbanistica dei comuni e alle relative varianti che costituiscono adeguamento e conformazione al piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, commi 4 e 5, dell'articolo 145, comma 4 e dell'articolo 146, comma 5 del Codice, la Regione convoca una conferenza di servizi, detta "conferenza paesaggistica", a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti*”;

Preso atto della documentazione tecnica relativa all'avvio del procedimento per la formazione del PO che risponde ai contenuti previsti dall'art. 17, comma 3 della LR n. 65/2014, consistente in :

Documento programmatico;

Tav. 1 Nord - Stato di attuazione del RU;

Tav. 1 Sud - Stato di attuazione del RU ;

Rapporto preliminare ex LR n. 10/2010;

Visto il *Documento preliminare* previsto dall'art. 23, comma 2, della LR n. 10/2010 che verrà inoltrato all'Autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale ai fini della consultazione nella fase preliminare di valutazione ambientale strategica (VAS) e ai sensi e per effetti di cui al comma 2 dell'art. 17 della LR n. 65/2014;

Dato atto che sulla presente proposta non necessita acquisire parere di regolarità contabile non rivestendo la stessa alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari economici o contabili;

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal dirigente del Settore Lavori pubblici, Assetto del territorio e Protezione civile ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Legge 17/8/1942 n. 1150 "*Legge urbanistica*" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la LR n. 65/2014 "*Norme per il governo del territorio*";

Vista la LR 12/2/2010 n. 10 "*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza*";

Visto il Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 37 del 27 marzo 2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 17/10/2016 "*Accordo, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della LR n. 65/2014 ed ai sensi dell'art. 21, comma 3, della disciplina del piano d'indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT/PPR), tra il Ministero del Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana per lo svolgimento della conferenza paesaggistica - Approvazione Schema - Autorizzazione alla sottoscrizione*";

A voti unanimi favorevoli:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di avviare il procedimento per la formazione del PO ai sensi 17 della LR n. 65/2014;
3. di indicare quali obiettivi da perseguire quelli espressamente indicati negli elaborati sotto elencati, allegati alla presente deliberazione quali parti integrante, che contengono anche gli elementi necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente:

Documento programmatico;

Tav. 1 Nord - Stato di attuazione del RU;

Tav. 1 Sud - Stato di attuazione del RU ;

Rapporto preliminare ex LR n. 10/2010;

4. di trasmettere il presente atto alla Regione Toscana, alla Provincia di Massa-Carrara, alla struttura comunale competente per la VAS ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale ai fini dell'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 23 della LR n. 10/2010 e dell'art. 17 della LR n. 65/2014;
5. di individuare nella dott.ssa Daniela Lori, il garante dell'informazione e della partecipazione ai sensi dell'art. 37 della LRT n. 65/2014;
6. di individuare nell'arch. Lorenzo Tonarelli, posizione organizzativa del Servizio Pianificazione del territorio, il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 18 della LRT 65/2014.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
PERSIANI FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
MECCA VIRGILIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD